



Comune di San Prisco
(Provincia di Caserta)
via M. Monaco, 92 - 81054
San Prisco (CE)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Obiettivi dell'amministrazione comunale
- Art. 3. Campo di applicazione
- Art. 4. Prestazioni dell'amministrazione comunale
- Art. 5. Contributi
- Art. 6. Vantaggi economici
- Art. 7. Destinatari

CAPO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI - CRITERI DI EROGAZIONE

- Art. 8. Elementi determinanti lo stato di bisogno
- Art. 9. Tipologia dei contributi economici
- Art. 10. Contributi economici ordinari
- Art. 11. Contributi economici straordinari
- Art. 12. Tipologia dei vantaggi
- Art. 13. Durata delle prestazioni
- Art. 14. Misura del contributo

CAPO III - PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEI CONTRIBUTI

- Art. 15. Presentazione delle richieste
- Art. 16. Istruttoria delle richieste
- Art. 17. Regolarizzazione delle dichiarazioni

Art. 18. Accertamenti diretti e indiretti

Art. 19. Accoglimento delle richiestene

Art. 20. Verifiche

Art. 21. Erogazione delle prestazioni

Art. 22. Pubblicità del regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di assistenza economica che il comune di San Prisco, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi del D.P.R. 616/77, eroga in favore di quei cittadini privi di reddito minimo vitale, impediti a proficuo lavoro o privi di lavoro per motivi non dipendenti dalla propria volontà, con problematiche specifiche e che non beneficiano di altri interventi assistenziali da parte dello Stato o di enti ed associazioni.

Art. 2

Obiettivi dell'amministrazione comunale

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere fisico e psichico, l'amministrazione comunale favorisce, mediante la concessione di contributi e vantaggi economici:

a) la eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'uguaglianza di trattamento;

c) la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a sé stessi, quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;

d) ogni altro intervento diretto allo sviluppo economico e sociale dell'individuo, finalizzato all'affermazione dei valori umani.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica relativi alle seguenti prestazioni di carattere ordinario:

- a) assistenza in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) assistenza post-penitenziaria;
- c) interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, nell'ambito delle competenze civili ed amministrative;
- d) interventi di protezione sociale;
- e) assistenza economica nelle forme di contributi finalizzati per particolari bisogni.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, gli interventi in favore di:

- a) minori : semiconvitto, convitto, affidamento familiare di cui alla legge 184/83, erogazione di servizi in favore degli alunni per facilitare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e/o la prosecuzione degli studi;
- b) anziani : ricovero in strutture assistenziali non pubbliche e tutto quanto previsto dalla legge regionale 21/89;
- c) portatori di handicap : servizio trasporto, diritto allo studio e tutto quanto previsto dalla legge regionale 11/84;
- d) famiglie bisognose di tossicodipendenti ricoverati in comunità terapeutiche;
- e) madri nubili, minori videolesi e audiolesi rieducabili.

Art. 4

Prestazioni dell'amministrazione comunale

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli l'amministrazione comunale, con provvedimento di giunta, concede sovvenzioni nelle forme di "contributi" e attribuisce "vantaggi economici" tesi a risolvere lo stato momentaneo di bisogno.

2. Tali interventi possono essere protratti per il tempo necessario alla eliminazione delle cause che hanno determinato lo stato di bisogno.

Art. 5

Contributi

1. I contributi consistono in erogazioni di danaro dirette ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

2. L'ammontare del contributo è fissato dall'amministrazione comunale e viene concesso con le procedure di cui al capo III del presente regolamento.

Art. 6

Vantaggi economici

1. Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni di danaro, consistenti in:

a) esenzioni o riduzioni degli oneri necessari per l'accesso a servizi forniti da terzi;

b) concessione in uso di cose mobili e di beni immobili;

c) acquisto di prodotti vari, necessari per i più essenziali bisogni di vita.

Qualora l'acquisto si riferisca a farmaci dichiarati di urgente ed indifferibile necessità dal medico prescrivente, potrà procedersi, con disposizione dell'Ufficio Servizi Sociali, vistata dal Sindaco, e nel solo caso di persone appartenenti a nuclei familiari già ammessi all'assistenza ordinaria, mediante ordinazione della spesa all'economista comunale, nel limite massimo di £ 100.000 mensili.

2. Le esenzioni o riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

Art. 7

Destinatari

1. La concessione dei benefici di cui all'art. 3 è accordata, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente regolamento, ai cittadini residenti nel comune di San Prisco.

CAPO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 8

Elementi determinanti lo stato di bisogno

1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo familiare, allorché non vi sono altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedono alla integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo a provvedere autonomamente a sé stesso o al quale il nucleo familiare di appartenenza non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria;
- c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali dirette o rivolte al nucleo familiare di appartenenza.

2. I contributi economici ed i vantaggi economici sono erogabili ai soggetti il cui reddito familiare annuo sia di importo pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS, aumentata del 10% per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente.

2 bis. L'importo annuo di cui al comma 2 è maggiorato del 10% se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti persone riconosciute ai sensi di legge portatrici di handicap.

2 ter. Il reddito di cui ai commi precedenti va considerato comunque al netto delle seguenti spese:

a) *Spesa per fitto casa di abitazione:*

- se documentata: per l'intero importo e nel limite massimo di £ 300.000 mensile;

- se non documentata: per l'importo forfettario di £ 150.000 mensili, laddove sia stata dichiarata l'onerosità della locazione;

b) *Spese generali (elettricità, gas etc): fino ad un massimo di £ 500.000 annue.*

3. Concorrono inoltre a determinare lo stato di bisogno le condizioni abitative, le condizioni di salute ed il numero dei componenti del nucleo familiare.

Art. 9

Tipologia dei contributi economici

1. I contributi economici possono essere;

a) ordinari, ovvero nella forma di "assegno di mantenimento";

b) straordinari, ovvero interventi "una tantum".

Art. 10

Contributi economici ordinari

1. I contributi economici ordinari sono erogati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dall'amministrazione comunale, a favore di:

- a) famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) persone bisognose ex detenute, quale assistenza post-penitenziaria;
- c) madri nubili bisognose;
- d) nuclei familiari bisognosi, esclusi gli assistiti ex-ENAOLI;
- e) nuclei familiari bisognosi, per i quali l'intervento del comune è indispensabile per la permanenza del familiare in comunità o centri di recupero;
- f) anziani ultrasessantenni bisognosi che ancora non beneficiano di alcuna pensione e/o di esenzione della spesa sanitaria e non hanno parenti tenuti agli alimenti;
- g) nuclei familiari bisognosi, le cui condizioni socio-economiche comportino gravissimi rischi di devianza e/o dispersione scolastica di minori in essi presenti;
- h) nuclei familiari all'interno dei quali siano presenti soggetti con gravissime patologie di natura fisica o psico-fisica, per le quali non siano previsti interventi da parte dell'USL.

2. Per le categorie non menzionate e per le quali si è vincolati da normativa regionale, gli interventi saranno predisposti ed erogati sulla scorta dei criteri stabiliti annualmente dalle circolari della Regione Campania.

Art. 11

Contributi economici straordinari

1. I contributi economici straordinari riguardano tutte le attività attinenti, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed alla erogazione di servizi gratuiti o al pagamento di prestazioni economiche, qualunque sia il titolo per il quale sono individuati i destinatari.

2. Le suddette prestazioni rivestono carattere di emergenza e di pronto intervento assistenziale, in quanto hanno lo scopo di rimuovere in modo efficace ed immediato situazioni di disagio legate essenzialmente a bisogni economici eccezionali, contingenti, non ricorrenti e non sanabili con interventi diversi.

3. I contributi economici straordinari potranno essere erogati in casi eccezionali, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento, su motivata e circostanziata relazione dei servizi sociali e saranno attuati solo nei seguenti casi:

- a) quando rivestono carattere risolutivo del caso;
- b) quando si rendono necessari per evitare situazioni di fatto maggiormente onerose per l'amministrazione comunale.

3. In mancanza di questi presupposti, gli interventi "una tantum" non potranno essere effettuati.

Art. 12

Tipologia dei vantaggi

1. I vantaggi economici riguardano essenzialmente:

- a) il pagamento della retta di ricovero in convitto o semiconvitto per i minori;
- b) il pagamento dell'integrazione della retta di ricovero in strutture assistenziali private per gli anziani;
- c) il pagamento della quota per il servizio trasporto per i portatori di handicap;

2. L'erogazione di questi contributi avviene solo nel caso di provata impossibilità di utilizzo dei servizi sociali pubblici.

3. Detti contributi sono liquidati direttamente alle istituzioni ed enti interessati senza alcun obbligo di convenzione e/o contratto con il comune di San Prisco, in quanto trattasi di contributi in favore di cittadini in stato di bisogno.

Art. 13

Durata delle prestazioni

1. I contributi economici ordinari vengono erogati, possibilmente, con cadenza trimestrale e decorrono *a partire dalla data di registrazione della domanda*.

Essi si esauriscono allo scadere dell'anno solare.

2. I contributi economici straordinari hanno carattere di eccezionalità e pertanto non possono essere erogati più di una volta sola in favore del cittadino o del nucleo familiare nell'arco dell'anno solare.

3. I vantaggi economici in favore dei minori ed anziani riguardano tutto il periodo di prestazione del servizio.

4. Per il servizio trasporto dei portatori di handicap l'erogazione del contributo avviene per tutto il periodo di fruizione del servizio, se trattasi di trasporto scolastico.

E' invece "una tantum" se riguarda altre attività.

5. La concessione di contributi o vantaggi economici di qualsiasi tipo non conferisce in alcun caso diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

Art. 14

Misura del contributo

1. L'entità dei contributi economici ordinari viene ogni anno determinata dalla G.C. con apposito atto deliberativo, su proposta dell'ufficio servizi sociali ed in relazione all'entità globale degli stanziamenti previsti in bilancio.
2. L'entità dei contributi straordinari viene determinata di volta in volta dalla G.C. su proposta dell'ufficio servizi sociali, in considerazione delle condizioni contingenti che determinano l'urgenza e la necessità dell'intervento.

CAPO III

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DI CONTRIBUTI

Art. 15

Presentazione delle richieste

1. La richiesta di contributo economico-assistenziale deve essere presentata su apposito modello, fornito dall'ente, da chi ne ha diritto.
2. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione a riprova delle dichiarazioni fatte nel modulo, nonché ogni altra ulteriore documentazione ritenuta idonea dall'ufficio servizi sociali a chiarire le particolari circostanza, natura, origine ed entità del bisogno e, in particolare:
 - a) stato di famiglia ed altri documenti anagrafici;
 - b) busta paga o certificato di pensione o di rendita INAIL;
 - c) copia del modello 101 o 740;
 - d) ricevute di fitto;
 - e) bollette SIP, ENEL, METANO;
 - f) attestato di disoccupazione per i componenti del nucleo.
3. Per i contributi economici straordinari sono richiesti, inoltre, i seguenti documenti:

- a) preventivo della spesa da effettuare o fattura della spesa effettuata; in caso di presentazione del solo preventivo, dovrà essere successivamente presentata fattura della spesa sostenuta;
- b) cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute;
- c) prescrizioni mediche specialistiche per particolari necessità;
- d) ogni altra documentazione atta a comprovare le ragioni della richiesta di contributo straordinario.

Art. 16

Istruttoria delle richieste

1. L'ufficio dei servizi sociali è responsabile dell'istruttoria delle richieste e di ogni altro adempimento inerente a ciascun provvedimento.
2. Nel caso di dichiarazioni, attestazioni o documentazioni di cui si accerti, in corso d'istruttoria, la palese falsità, si procede ad archiviazione senza provvedimento dell'istanza ed all'attivazione delle procedure per l'accertamento delle eventuali responsabilità di ordine penale.
3. *Ove necessario, in relazione a particolari situazioni, l'istruttoria dell'istanza potrà comprendere la richiesta all'ASL dell'accertamento della situazione ambientale, sociale, psicologica e sanitaria del richiedente e del suo nucleo familiare.*
4. L'istruttoria, ha la durata massima di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e si conclude con la definizione del tipo di contributo, della sua entità, decorrenza e durata oppure con il rigetto dell'istanza per mancanza di requisiti o perché di competenza di altro servizio.

Art. 17

Regolarizzazione delle dichiarazioni

1. Se le dichiarazioni e/o la documentazione rese presentano irregolarità soltanto formali, gli interessati saranno invitati per iscritto a regolarizzarle entro un termine non superiore a 10 giorni dalla relativa comunicazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, la richiesta è da considerarsi respinta ad ogni effetto.

Art. 18

Accertamenti diretti ed indiretti

1. *L'ente adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni di parte, da rendere ai sensi della legge n. 15/1968, relative:*

- al reddito familiare e patrimoniale dei componenti il nucleo familiare;

- all'esistenza o meno di parenti, obbligati per legge, in grado di provvedere alla necessaria assistenza.

2. L'Ente disporrà accertamenti su almeno il 20% delle istanze ammesse a contributo, previo apposito sorteggio pubblico, di cui verrà data preventiva informazione mediante manifesto da pubblicare all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici. E' data possibilità al Sindaco di chiedere accertamenti su una o più pratiche per le quali emergano dubbi anche oltre l'aliquota sorteggiata.

Tali accertamenti verranno svolti dal servizio informativo dei VV.UU. e, se necessario, mediante l'acquisizione di rapporti da parte dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Art. 19

Accoglimento della richiesta

1. Su proposta del competente ufficio, contenente anche l'indicazione del tipo, ammontare, decorrenza e durata dell'assistenza, nonché eventuali condizioni e formalità, la Giunta Comunale adotta le conseguenti deliberazioni di propria competenza.

Art. 20

Verifiche

1. L'ufficio servizi sociali potrà procedere a verifiche per accertare l'adeguatezza degli interventi alle condizioni socio-economiche degli assistiti.

2. Qualora, a seguito delle verifiche, si rendesse necessaria la presentazione di ulteriore documentazione o il rinnovo o l'aggiornamento di quella esistente agli atti, gli interessati sono tenuti a provvedere entro il termine che verrà loro assegnato, pena la revoca del contributo.

3. Se dall'esito delle verifiche dovesse risultare che la situazione economica e/o anagrafica dell'assistito abbia subito modifiche rispetto a quella originaria, si procede a riesame, con conseguente variazione o revoca del beneficio, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 21

Erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione economica viene effettuata mediante emissione di mandato di pagamento in favore del richiedente o di suo delegato.

Art. 22

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, verrà posta a disposizione del pubblico per la libera visione.

ART. 23

Norma transitoria

1. Il presente regolamento avrà efficacia e vigenza con l'esercizio finanziario 1995.
2. In via transitoria, tenuto conto delle compatibilità finanziarie del bilancio 1994, il Comune potrà erogare contributi straordinari a valere sull'esercizio 1994 a fronte di richieste, debitamente documentate, relative a nuclei familiari o persone in condizione di disagio economico.